

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3653

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

gennaio 2013
n. 420



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _4563

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3653

Conversione in legge del decreto-
legge 28 dicembre 2012, n. 227,
recante proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e
di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni
internazionali per il
consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione

gennaio 2013

n. 420

a cura di: A. Mattiello
ha collaborato: L. Formosa

Classificazione Teseo: Missioni internazionali di pace.
Assistenza allo sviluppo. Personale militare. Organizzazioni
internazionali militari. Forze Armate. Forze di Polizia.
Proroga di termini. Personale di Polizia. Cooperazione
internazionale. Difesa e Sicurezza internazionale.

AVVERTENZA

Il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" è stato presentato in prima lettura al Senato il 28 dicembre 2012 (A.S. 3653).

Il disegno di legge reca, dopo la relazione illustrativa, l'analisi tecnico-normativa e la relazione tecnica sugli oneri finanziari.

Il disegno di legge è stato assegnato, il medesimo giorno, alle Commissioni riunite esteri e difesa, in sede referente, previ pareri delle Commissioni 1^a (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. cost.), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 14^a (Unione europea).

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia penale)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 <i>(Disposizioni in materia contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 5 <i>(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 6 <i>(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 7 <i>(Regime degli interventi)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 8 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	69

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) *Joint Enterprise.*

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre

2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge

29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre

2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali.

18. È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 143.749.492 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei programmi di

cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della partecipazione di personale

del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.13.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo informativo dell'Agenzia informazioni e

sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.124.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

29. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.

30. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n.3 veicoli blindati leggeri, n.10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.

31. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n.500 veicoli M113.

32. Il Governo italiano è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.

L'**articolo 1** del decreto legge in esame reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 1 del decreto-legge n. 215 del 2011, convertito dalla legge n 13 del 24 febbraio 2012, recava le autorizzazioni di

spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013, la spesa di 426.617.379 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell'art. 1 del sopra richiamato D.L. 215/2011. La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro afgano consiste in 3.100 unità. Il precedente decreto di proroga aveva previsto per le medesime missioni l'impiego di 4.000 unità.

Si ricorda che la missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012) adottata il 9 ottobre 2012, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione Europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane.

La missione EUPOL *Afghanistan*, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e modificata dalla decisione 2012/391/PESO del Consiglio del 16 luglio 2012, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della *Afghan National Police* (ANP) e dell'*Afghan National Civil Order Police* (ANCOP).

Come ricorda la relazione illustrativa, l'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata "transition", che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane. In tale fase, si prevede un primo appuntamento a metà 2013, con l'assunzione da parte delle *Afghan National Security Forces* (ANSF) della "lead responsibility" per la sicurezza (ed ISAF in ruolo support), mentre a fine 2014 le ANSF assumeranno la "full responsibility", a premessa della conclusione della missione di ISAF (fine della fase 4 "transition" ed inizio della fase 5 "redeployment"). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post 2014, sotto il profilo sia operativo (*training, mentoring e*

altri technical enablers) sia finanziario e definire il contenuto della *Enduring Partnership* fra NATO e Afghanistan.

La partecipazione alle missioni ISAF è altresì autorizzata dal comma 23 del presente articolo.

Il **comma 2** dispone l'autorizzazione della spesa di 118.540.833 euro, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL *Maritime Task Force* - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. 215/2011. La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nel teatro libanese è pari a 1.100 unità (confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni).

Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2064 (2012) adottata il 30 agosto 2012, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (*Maritime Task Force*), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite.

Il **comma 3** autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 la spesa di 52.496.423 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell'art. 1 del D.L. 215/2011, e specificatamente:

- la *Multinational Specialized Unit* (MSU), l'EULEX Kosovo, il *Security Force Training Plan* in Kosovo;
- la *Joint Enterprise* Balcani.

La relazione tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 465 unità nel teatro balcanico. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto, per le medesime operazioni una media di 848 unità.

Si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l'Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, dispiegata dal 9 dicembre 2008, è stata modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/291/PESC del Consiglio del 5 giugno 2012.

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa che ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata,

in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico con l'istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell'evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l'adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

L'operazione *Joint Enterprise* comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO *Head Quarters* di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla *Joint Operation Area*).

KFOR (*Kosovo Force*) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell'Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l'EULEX e realizzano attività di assistenza umanitaria.

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi

La partecipazione alla missione EULEX Kosovo e ad UNMIK in Kosovo è altresì autorizzata dai commi 21 e 24 del presente articolo.

Il **comma 4** autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 la spesa di 223.505 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell'art. 1 del D.L. 215/2011. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell'ambito della missione ALTHEA è costituito da 5 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione dell'UE *Althea* - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina,

conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione Althea operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (*European Gendarmerie Force*), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.

L'Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (*Integrated Police Unit*), con sede a Sarajevo.

Il **comma 5** autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 la spesa di 14.191.716 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell'art. 1 del D.L. 215/2011. Al riguardo la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell'ambito della missione è costituito da 347 unità. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto per la medesima missione l'impiego di 287 unità.

La missione *Active Endeavour* si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell'11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano. L'operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell'integrazione nella NRF (*NATO Response Force*) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (*Standing NRF Maritime Group 1*) e SNMG-2 (*Standing NRF Maritime Group 2*).

Il **comma 6** autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 la spesa di 848.666 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*), con 13 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione TIPH 2 (*Temporary International Presence in Hebron*) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron

Il **comma 7** autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 la spesa di 90.655 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un'unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e confermata dalla decisione 2012/332/PESC del Consiglio del 25 giugno 2012, scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati *Agreement on Movement and Access* e *Agreed Principles for Rafah Crossing*, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (*Rafah Crossing Point – RCP*) con l'Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all'atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.

Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

Il **comma 8** autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 la spesa di 194.206 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (*United Nations/African Union Mission in Darfur*) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

UNAMID, istituita dalla risoluzione 1769 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2063 (2012) del 31 luglio 2012, è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.

Il **comma 9** autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la spesa di 198.698 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a

Cipro (4 unità), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*), istituita con le risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2058 (2012) del 19 luglio 2012, è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell'equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall'Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l'UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell'ordine e della legalità nell'isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell'isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore "de facto" dall'agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.

Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

Il **comma 10** autorizza la spesa di 179.319 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2013, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, già previste dal precedente D.L. 215/2011, all'art. 1, comma 10.

Le attività di assistenza alle Forze armate albanesi sono svolte dalla DIE (*Delegazione italiana di esperti*), che ha il compito di sostenere le Forze Armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili. La cooperazione è regolata dal Protocollo firmato a Roma, dai Ministri della Difesa italiano e albanese, il 28 agosto 1997, a distanza di pochi giorni dal ritiro delle forze dell'operazione Alba (si tratta infatti di programmi di cooperazione militare previsti per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali). L'accordo, che prevedeva la costituzione di un Gruppo Italiano di Esperti (Gie), dette l'avvio subito dopo alla Delegazione Italiana di Esperti (Die), costituita da un Comando e da un Gie.

Il **comma 11** autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2013, la spesa di 33.952.376 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, *Atalanta* dell'Unione Europea e *Ocean Shield* della NATO (per un totale di 671 unità) per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 215/2011 che aveva previsto l'impiego di 762 unità.

La missione *Atalanta* è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Il mandato prevede:

- a) la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;
- b) la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;
- c) l'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;
- d) la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L'operazione *Atalanta*, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più volte il mandato.

Il 12 giugno 2009 i Ministri della difesa NATO hanno approvato l'avvio di una nuova missione "a lungo termine" contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale. La missione NATO, denominata *Ocean Shield* (scudo oceanico), complementare a quella dell'UE, dispiegata nel luglio 2009, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze *Standing NATO Maritime Group 1 e 2* (SNMG1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.

Il **comma 12** autorizza, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, la spesa di 15.418.251 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in

Afghanistan (95 unità). Tali attività erano state da ultimo prorogate dall'articolo 1, comma 12, del D.L. n. 215/2011, con riferimento all'impiego di 93 unità.

Il **comma 13** autorizza, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, la spesa di 6.928.064 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata *EUTM Somalia*, nonché alle iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, già autorizzate dall'art. 1, comma 13 del D.L. n. 215/2011 (tra cui la missione *EUCAP Nestor*). Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell'ambito della missione è costituito da 101 unità (a fronte di un impiego di 22 unità autorizzate dal precedente decreto).

La missione *EUTM Somalia* (*European Union Training mission Somalia*), di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 2011/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.

La missione *EUCAP Nestor* (*European Union regional maritime Capacity Building*), di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della *governance* marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzata con *expertise militare* ed è concepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia. *L'EUCAP Nestor* ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo *l'EUCAP Nestor* svolgerà i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e

consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

Il **comma 14** autorizza per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell'ambito della missione è costituito da 100 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

Con la risoluzione 2009 del 2011 è stata istituita la missione in Libia denominata UNSMIL, avente per oggetto il compito di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, e cooperare per il ripristino della sicurezza e l'ordine pubblico attraverso l'affermazione dello stato di diritto, il dialogo politico e la riconciliazione nazionale. La successiva risoluzione 2016 del 2011 ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla risoluzione 1973 (2011). Da ultimo, la risoluzione 2022 del 2011 ha esteso il mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l'assistenza e il sostegno agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

La risoluzione 2040 (2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012, ha modificato il mandato della missione UNSMIL assegnandole il compito, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, di assistere e sostenere le autorità libiche, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

Il **comma 15** autorizza a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 16-ter, del D.L. 215/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13. Al riguardo, la

relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell'ambito della missione è costituito da 4 unità.

La missione EUMM (*European Union Monitoring Mission*) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008. è stata prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/503/PES C del Consiglio del 13 settembre 2012.

L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (*United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG*).

La missione ha il compito di monitorare l'Accordo dell'8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- a) *Stabilization*: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;
- b) *Normalization*: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;
- c) *Confidence building*: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l'attivazione di collegamenti fra le stesse;
- d) Alimentazione dell'azione politica UE e di altre forme di impegno dell'Unione nell'area.

Il **comma 16** autorizza per il periodo 1° gennaio- 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga dell'impiego di personale militare nella missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan denominata UNMISS (*United Nations Mission in the Republic of South Sudan*), disposta dalla risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'8 luglio 2011, già autorizzata dall'art. 1, comma 17 del D.L. n. 215/2011. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 2 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni..

La missione UNMISS, dispiegata a decorrere dal 9 luglio 2011, a seguito della risoluzione 1996 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'8 luglio 2011 e richiamata da ultimo dalla risoluzione 2057 del 5 luglio 2012, è finalizzata al consolidamento della pace e della sicurezza nonché al sostegno allo sviluppo della Repubblica del Sud Sudan.

Il **comma 17** autorizza a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali. Al riguardo, la relazione tecnica al

provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 24 unità.

Istituita con decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, la missione EUCAP Sahel Niger (*European Union Capacity Building in Sahel*) si inserisce - come ricorda la relazione illustrativa - nell'ambito dell'attuazione della Strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel adottata dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011.

L' EUCAP Sahel Niger si configura come una missione civile condotta nell'ambito PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune) al fine di rafforzare le capacità delle forze di sicurezza nigerine (*Gendarmerie, Police nationale, Garde nationale*) di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata in maniera coordinata, nell'ottica di contribuire a rafforzare la stabilità politica, la sicurezza, la *governance* e la coesione sociale in Niger e nella regione del Sahel..

In particolare, l' *EUCAP Sahel Niger* fornisce consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello nazionale, complementare agli altri attori; sostiene lo sviluppo di un coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione; sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine; contribuisce all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

Una nuova missione dell'UE in Mali farà parte dell'approccio coerente e globale alla crisi nella regione del Sahel, che comprende la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, l'azione diplomatica e il sostegno concreto per migliorare la situazione della sicurezza. La Strategia dell'UE per il Sahel, adottata dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011, si basa, infatti, sulla constatazione che lo sviluppo e la sicurezza sono interconnessi e possono sostenersi a vicenda e che la complessa crisi nella regione del Sahel richiede una risposta a livello regionale.

In tale quadro, il 10 dicembre 2012, i ministri degli affari esteri dell'UE hanno approvato il concetto di gestione della crisi per una missione di addestramento in Mali (*EUTM Mali*) con l'obiettivo di sostenere il ripristino dell'integrità territoriale e dell'ordine democratico nel paese. L'*EUTM Mali* persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro efficienza operativa. Addestrerà i gruppi di battaglioni del Mali e contribuirà a proteggere i civili e i diritti umani. La missione si adopererà inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito del Mali a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di addestramento. Non sarà coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere generale dell'*EUTM Mali* sarà situato a Bamako, mentre l'addestramento avverrà in un luogo situato a nord-est di Bamako. Inizialmente, il mandato della missione avrà una durata di 15 mesi. Si prevede di schierare circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione.

Il **comma 18** autorizza un'ulteriore spesa di 143.749.492 euro, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto

di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento. L'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 215/2011, autorizzava, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2012, una spesa di 139.885.137 milioni di euro, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

Il **comma 19** autorizza la spesa di 6.559.400, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, per consentire ai comandanti dei contingenti militari delle missioni in Afghanistan, Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi essenziali. In particolare, la disposizione ripartisce il citato importo assegnando risorse entro il limite di euro 5.635.000 alla missione in Afghanistan, euro 800.000 alla missione in Libano ed euro 104.400 alla missione nei Balcani ed euro 20.000 per il Corno d'Africa. L'articolo 1, comma 15, del D.L. n. 107/2011 aveva autorizzato per il 2012 una spesa di 7.485.360 euro per analoghi interventi nel teatro afgano e balcanico.

Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

Il **comma 20** autorizza, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, la spesa di 4.330.771 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania (3 unità) e nei Paesi dell'area balcanica (21 unità) già prorogati dall'articolo 1, comma 19, del D.L. n. 251/2011 che aveva disposto un impiego complessivo di 21 unità.

I programmi di cooperazione sono svolti nell'ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto *Bilaterale Interni*) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

Il **comma 21** autorizza, dal 1° gennaio al 31 al 30 settembre 2013, la spesa di 1.225.680 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (30 unità) alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 46.810 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (un'unità) alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*). Tali missioni erano state da ultimo prorogate dall'articolo 1,

comma 20, del D.L. n. 251/2011, che aveva disposto l'impiego di un medesimo numero di personale.

(per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda il commento al comma 3 del presente articolo)

UNMIK (*United Nations Mission In Kosovo*) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all'istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell'ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del *rule of law* in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNM. In seno alla missione è costituita un'unità di *intelligence* contro la criminalità (*Criminal Intelligence Unit - C.I.U.*), di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

Il **comma 22** autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, la spesa di 96.150 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (2 unità) alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina. La missione è stata prorogata da ultimo dall'articolo 1, comma 21, del D.L. n. 251/2012, che aveva disposto, l'impiego di un medesimo numero di personale.

La missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*), è stata istituita dal Consiglio europeo con l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/324/PESC del Consiglio del 25 giugno 2012. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Il **comma 23** autorizza per 6 mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, la spesa di 850.767 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF (10 unità). La partecipazione della Guardia di finanza alla suddetta missione era già stata prorogata dall'articolo 1, comma 23, del D.L. n. 251/2011.

(Su queste missioni si veda il commento al comma 1 del presente articolo).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, il personale del Corpo della guardia di finanza tramite la *Task force Grifo* svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della *Afghan Border Police*, attraverso corsi tenuti ad Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali, e, sempre a Herat, segue lo sviluppo operativo della *Afghan Border Police* con un ispettore dislocato presso il quartier generale del "*Regional Command West*".

Il **comma 24** autorizza per 6 mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, la spesa di 264.252 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza (5 unità) alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*), già prevista dal precedente decreto-legge n. 251 del 2011, all'art. 1, comma 24, che aveva previsto l'impiego di 11 unità di personale.

Nell'ambito della missione, il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

Il **comma 25** autorizza per 6 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di Finanza (5 unità) alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico (quattro delle sei totali, in quanto le restanti sono affondate nel corso della guerra civile), per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

Il **comma 26** autorizza per 3 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata *EUJUST LEX-Iraq*, di cui, da ultimo, alla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.

La missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata *EUJUST LEX-Iraq*, lanciata dall'azione comune 2005/190/PESC adottata dal Consiglio del 7 marzo 2005, modificata dalla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10

luglio 2012, si configura come una missione civile di *crisis management*, condotta nell'ambito della PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune), avente il mandato di: rispondere alle necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione dei funzionari di livello medio e alto nella gestione ad alto livello e nell'indagine penale, intesa a migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno; promuovere una più stretta collaborazione tra i vari attori dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, potenziare la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello e ad alto potenziale provenienti anzitutto dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziario e migliorare le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo; fornire attività d'inquadramento e di consulenza strategici sulla base delle esigenze verificate dell'Iraq, apportando il valore aggiunto dell'Unione in questo settore e tenendo conto dell'attività di altri attori internazionali.

Il **comma 27** autorizza, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, la spesa di 10.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Il D.L. n. 251 del 2011 conteneva, all'articolo 1, comma 27, un'identica disposizione per l'intero anno 2012, con identica spesa di 10.000.000 di euro.

Il **comma 28** autorizza a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario (7 unità) e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

Il **comma 29** autorizza il Ministero della difesa per il 2013 a cedere a titolo gratuito alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.

Il **comma 30** autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.100.000 per l'anno 2013.

La relazione illustrativa precisa che l'autorizzazione di spesa copre i costi per la rimessa in efficienza dei mezzi e l'acquisto del vestiario oggetto della cessione.

Tale cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa prevista dall'Accordo del 20 aprile 2002 ratificato con la legge 327 del 2003. Si ricorda che il precedente decreto di rifinanziamento

autorizzava per il 2012 spese per analoghi interventi di cessione di mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti, per un importo pari a euro 430.000.

Il **comma 31** autorizza il Ministero della difesa a cedere per l'anno 2013 a titolo gratuito alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.

Il **comma 32** autorizza il Governo italiano, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.

Al riguardo nella relazione illustrativa si chiarisce che il materiale in questione non è riconducibile alle categorie di materiali soggette all'embargo (armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, in relazione alle attività militari o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione o uso di questi elementi), di cui alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907 (2009) e 2023 (2011). Il materiale oggetto della cessione verrà utilizzato nell'ambito dei programmi di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria eritrea.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. L'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:

a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJUST LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

c) sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

d) sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP

Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e per il Mali.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali:

a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A.

Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;

b) il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare

procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** del provvedimento in esame, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

A tal fine, **il comma 1 del citato articolo 2**, rinvia alle disposizioni di cui:

- all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009;
- all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009

A differenza delle corrispondenti disposizioni in materia di personale recate dal precedente decreto di proroga 29 dicembre 2011, n. 215, l'articolo 2 del presente provvedimento non contiene riferimenti all'articolo 5 comma 2-*bis* del decreto legge n. 102 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010. Quest'ultimo riguardava il contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato partecipante alla missione *European Union Police Mission* (EUPM) in Bosnia Erzegovina, prevedendo la confluenza in un fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare di tutte le somme erogate all'Italia da organizzazioni internazionali.

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. La missione EUPM Bosnia - Erzegovina è terminata il 30 giugno 2012.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (*di seguito illustrato*), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 (*le cui disposizioni sono state riassettate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010*) e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006¹.

La legge n. 642/1961 (le cui disposizioni, come sopra ricordato) sono state riassettate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L'articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L'articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio

¹ A tal proposito, si segnala che l'art. 1 comma 10 del presente decreto-legge autorizza, per la missione DIE in Albania, la spesa di 179,3 mln di euro per il 2013 - secondo quanto affermato dalla relazione tecnica - per il recupero degli effetti del disposto dell'art. 28, comma 1, del D.L. n. 223/2006.

permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Il comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”*, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”*, e successive modificazioni (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201,

1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell'ordinamento militare).

Il comma 7 dell'articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell'ordinamento militare), possono essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Da ultimo, il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001², convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (*Indennità di missione*) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

² D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante *Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell'articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura

delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di "speciale elargizione". La prima è disciplinata dall'articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.³ La seconda, prevista dall'articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell'art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell'adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L. n. 393/2000 reca "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania". L'articolo 4-*ter*, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l'articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento

³ Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante "*Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*" e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l'articolo 4-ter in commento prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un'attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L'articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L'articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (*Disposizioni varie*) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall'articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore¹⁴ e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L'articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (*Personale civile*) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all'articolo 6.

Infine, il comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni "Enduring Freedom" e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici⁴, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell'articolo 2 dell'A.S. 3653 in esame e di cui si prevede l'applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l'applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. *supra*) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali.

Il **comma 2 dell'articolo in esame** stabilisce che, per le missioni di cui al decreto legge in esame, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

- 98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti
- nella misura intera incrementata del 30 per cento, se invece il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti

In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003.

Tuttavia, per il personale che partecipa alle missioni specificamente indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del **comma 3** dell'articolo 2, l'A.S. 3653 in esame individua basi di riferimento per il calcolo della diaria le quali sono diverse dalla diaria prevista per il Paese di destinazione dal suddetto decreto ministeriale 13 gennaio 2003.

In dettaglio, l'insieme di casi cui si applicano le disposizioni recate dalle lettere che compongono il comma 3 è formato da:

⁴ Questo inciso non è contenuto nell'articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

-la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJAST LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

b) la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

c) la diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

d) la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e per il Mali.

Il **comma 4** introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni *Active Endeavour* nel Mediterraneo, *Atalanta* dell'Unione Europea e *Ocean Shield* della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui all'articolo 5 del precedente decreto legge di proroga delle missioni internazionali (n107 del 2011).

Il presente comma deroga, quindi:

- ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in relazione al compenso forfetario;
- ai limiti orari di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 in relazione alla retribuzione per lavoro straordinario.

Nello specifico l'articolo 9, comma 3, del DPR n. 171 del 2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) fissa un limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

L'articolo 10, comma 3 del decreto legge n. 231 del 1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) demanda ad appositi decreti la fissazione dei limiti orari per il lavoro straordinario. In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2a classe e aviere, nonché ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (personale individuato dall'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) è corrisposto un compenso forfetario di impiego nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. Quest'ultimo fissa la corresponsione del compenso citato, per determinate categorie di personale militare, in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

Il **comma 5** mira ad armonizzare le esigenze connesse con le missioni internazionali e la funzionalità della Polizia di Stato. A tal fine, la **lettera a) del comma 5 dell'articolo 2** si occupa delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente di polizia di Stato in relazione alla situazione nel ruolo dei sovrintendenti (nonché del riassorbimento di posizioni soprannumerarie), mentre la **lettera b)** autorizza il Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali tali da semplificare l'accesso alla qualifica di vicesovrintendente, alla doppia condizione di rientrare nei limiti dei posti disponibili in organico a fine 2012 e di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Disposizioni in materia penale)

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

L'articolo rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008⁵, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009⁶.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

- l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001⁷;

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «*Enduring Freedom*» comporta, in particolare:

- l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
- la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a*) disobbedienza aggravata; *b*) rivolta; *c*) ammutinamento; *d*) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del

⁵ D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

⁶ D.L. 4 novembre 2009, n. 152, *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

⁷ D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, *Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

- la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

- che i *reati commessi dallo straniero* nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a *richiesta del Ministro della giustizia*, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria⁸.

In particolare, prevede che:

- al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, *accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta"*⁹ (art. 5, co. 4);
- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);
- l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);
- possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-*bis*).

⁸ Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

⁹ V. *supra*, scheda relativa all'art. 1, comma 11.

L'articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-*bis*).

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

- la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*):
 - alle direttive;
 - alle regole di ingaggio;
 - agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una *scriminante*, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

- l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:
 - stabiliti dalla legge;
 - stabiliti dalle direttive;
 - stabiliti dalle regole di ingaggio;
 - stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
 - imposti dalla necessità delle operazioni militari.

La disposizione richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato *Eccesso colposo*), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano

le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»¹⁰.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione - quando «l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

¹⁰ Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

Articolo 4

(Disposizioni in materia contabile)

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 312, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche»;

2) alla lettera a), le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;

b) all'articolo 2132, comma 1, primo periodo:

1) le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;

2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche».

3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il Ministero della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari esteri pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Il **comma 1** del presente articolo dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

Il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il **comma 2** reca modifiche agli articoli 312 e 2132 del Codice dell'ordinamento militare i quali disciplinano, rispettivamente per le Forze armate e per il Corpo della Guardia di finanza, le cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali. Secondo tali disposizioni i mezzi e i materiali - escluso il materiale di armamento - utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero e per le quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano alle Forze armate e alle forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative e ad organismi di volontariato e di protezione civile (prioritariamente italiani). Le modifiche disposte dal comma in esame sono volte a consentire la cessione a titolo gratuito di mezzi e materiali presenti in teatro anche ad organizzazioni internazionali non governative. Inoltre prevedono che la convenienza della cessione rispetto al rimpatrio sia riferita non solo ai costi di trasporto, ma anche agli ulteriori oneri che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali lo smontaggio, la bonifica dei siti occupati, eccetera.

Il successivo **comma 3** prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Articolo 5

(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge di stabilità 2013. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 26 febbraio 1987, n. 49 può essere inviato o reclutato in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.

2. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e Paesi ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e paesi ad essa limitrofi, Somalia, Sudan, Sud Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge di stabilità 2013, nonché la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione

internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere inviato nel territorio della Repubblica federale Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti, personale tecnico che manterrà il proprio coordinamento con l'Unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, d'intesa tra loro, identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per i fini umanitari.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare

adottati d'intesa tra loro, possono operative temporanee.
provvedere alla costituzione di strutture

Il **comma 1** prevede l'integrazione, nella misura di 15.000.000 di euro, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in Tabella C della legge di stabilità per il 2013¹¹, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan e Pakistan. A tal fine è previsto che il Ministro degli esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possano destinare personale, anche reclutato *in loco*, alla sede della cooperazione civile italiana di Herat, che opera sotto il coordinamento dell'unità tecnica ivi costituita ai sensi della legge n. 49 del 1987¹².

Come specifica la relazione tecnica allegata al provvedimento, per quanto riguarda l'Afghanistan, il contributo italiano è volto a dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo. Il mantenimento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è un elemento centrale del *Mutual Accountability framework* concordato nella conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive di una stabilizzazione successiva al ritiro di ISAF.

Per quanto riguarda il Pakistan i finanziamenti sono volti a mantenere l'impegno preso prioritariamente dalla cooperazione italiana nell'ambito dello sviluppo rurale. Questo settore si presenta come il più vulnerabile del paese per le condizioni sociali ed economiche della popolazione. I fondi destinati a tale intervento servono prevalentemente a rafforzare le istituzioni pakistane competenti per i settori sociale e rurale.

Il **comma 2** integra di 20.000.000 euro, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987 come determinati dall'apposita voce in Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2013, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Siria e paesi limitrofi, Libia e paesi limitrofi, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan, Sud Sudan.

Per quanto concerne Myanmar la relazione spiega che i finanziamenti richiesti sono volti a consentire alla cooperazione italiana di sostenere i processi di apertura del Paese, in particolare attraverso attività di 'capacity building', volte a rafforzare la capacità delle istituzioni di porre in essere politiche di sviluppo.

Relativamente all'Iraq, l'obiettivo è continuare l'intervento a sostegno dello sviluppo del Paese con interventi selettivi di assistenza tecnica, soprattutto in ambito finanziario.

¹¹ Legge 24 dicembre 2012, n. 228

¹² Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne la Siria e i paesi limitrofi (che non facevano parte degli obiettivi dello scorso anno) la relazione tecnica spiega che in considerazione della crisi dell'area si prevede di erogare contributi all'Organizzazione internazionale per le migrazioni, alla Croce rossa internazionale e alle iniziative umanitarie organizzate dagli organi competenti delle Nazioni unite.

Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi elencati, e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile.

Sempre al primo periodo del comma 2 in esame, l'autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo, e nella misura di 500.000 euro, agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

Alla luce di tale disposizione risulterebbero consentiti interventi di sminamento umanitario e di bonifica (ai sensi della legge n. 58 del 2001) non solo nei Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione previste dal suddetto comma ma anche in altri - non previamente indicati.

Per l'anno 2013 il finanziamento del Fondo per lo sminamento umanitario sarà destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità, che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate (così come disposto dalla legge 58/2001):

- a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e riduzione del rischio;
- b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi minati;
- c) assistenza alle vittime (compresa rieducazione psico fisica e loro reintegrazione socio economica);
- d) ricostruzione e sviluppo delle comunità;
- e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;
- f) formazione di operatori locali.

Il comma 2 prevede inoltre **al secondo periodo** che - a valere su un massimo del 15% dello stanziamento di cui al primo periodo - il Ministro degli esteri ed il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione avranno la facoltà di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali dell'applicazione del presente provvedimento.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge n. 49 del 1987, ai sensi della quale viene appostato annualmente nella Tabella C allegata alla legge annuale di stabilità apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

Va tenuto tuttavia presente che gli interventi previsti nel comma in esame e in altri precedenti provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, riguardando in buona parte Paesi ancora immersi in gravi conflitti, o appena usciti da essi, si configurano piuttosto, almeno parzialmente, come interventi straordinari e di emergenza, parimenti previsti dalla legge 49 del 1987 all'art. 1, comma 4 e più dettagliatamente disciplinati all'art. 11.

Si ricorda inoltre che la legge di stabilità per il 2013 assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono – inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – l'importo di 228,6 milioni di euro per il 2013 (nonché 114,6 milioni per il 2014 e 11,8 per il 2015).

Infine, il terzo periodo del comma 2 prevede che possa essere inviato nel territorio della Repubblica Federale Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti, personale tecnico che manterrà il proprio coordinamento con l'Unità tecnica istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi, sempre a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49/1987.

Il **comma 3** prevede che, nel rispetto del quadro generale disposto dalla legge sulla cooperazione italiana, i competenti Ministri degli Affari esteri e della Cooperazione possano, d'intesa tra loro, identificare misure che agevolino l'intervento per fini umanitari di organizzazioni non governative che intendono operare nei Paesi oggetto delle attività di cooperazione previste dall'articolo in esame.

Il **comma 4** stabilisce che - fatto salvo quanto stabilito dalla legge n. 49 del 1987 ed in particolare dall'articolo 3, comma 1, che assegna la politica della cooperazione allo sviluppo alla competenza del Ministro degli affari esteri - il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui al presente articolo, possono provvedere, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, alla costituzione di strutture operative temporanee, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro.

Articolo 6

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 700.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso l'ONU.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 570.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.450.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afgano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al

fondo fiduciario NATO Bosnia II, destinato al ricollocamento del personale militare in esubero e al fondo fiduciario NATO Mauritania per la messa in sicurezza e distruzione di munizioni.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.039.323 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 26.225.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 2.647.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6

febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, per il rifinanziamento dell'Italian African Peace Facility Fund e per l'erogazione di un contributo all'UNOPS.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 16.257.366 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 444.654 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È

altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 191.028 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonché per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 190.710 per il parziale pagamento

delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 222.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario è corrisposta una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

14. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la

ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.818.704 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

15. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

16. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 400.000 per l'anno 2013.

Il **comma 1** prevede una spesa di 3.948.126 euro fino al 30 settembre 2013 destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, in particolare Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e Yemen, nonché al contributo al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo. Il comma 1 in commento prevede che, a valere sullo stesso stanziamento e nel periodo di vigenza del provvedimento in esame, il Ministro degli Affari esteri possa, con proprio decreto, disporre di destinare risorse per urgenti necessità sopravvenienti in altre aree di crisi.

Il **comma 2** autorizza, fino al 30 settembre 2013, la spesa di 700.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA (Dipartimento per gli affari politici) dell'ONU per contribuire a rispondere a situazioni di emergenza in

Medio Oriente e Nord Africa, e al Fondo del Gruppo di contatto presso l'UNODC (*UN Office on Drug and Crime*) per il contrasto della pirateria al largo delle coste somale.

Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, il **comma 3** autorizza una spesa di 570.800 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

Il **comma 4** autorizza, fino al 30 settembre 2013, la spesa di 1.450.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano, nonché al Fondo del Consiglio NATO-Russia per l'Afghanistan per la manutenzione di elicotteri e l'addestramento di elicotteristi in Afghanistan, nonché al Fondo fiduciario NATO Bosnia II destinato al ricollocamento del personale militare in esubero, e al Fondo fiduciario NATO destinato alla messa in sicurezza e distruzione di munizioni in Mauritania.

Il **comma 5** autorizza, per il medesimo periodo, la spesa di 3.039.323 euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e di altre organizzazioni internazionali finalizzate alla gestione civile delle crisi internazionali.

Il **comma 6** autorizza, sempre per i nove mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2013, la spesa di 26.225 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio NATO di Herat del *Senior Civilian Representative*.

L'Ufficio dell'Alto rappresentante civile (*Senior Civilian Representative*) è stato istituito dalla NATO in Afghanistan nell'ottobre 2003 per seguire l'attuazione degli obiettivi politico-militari dell'Alleanza, intrattenere rapporti con la società civile e con il Governo, nonché con i rappresentanti della Comunità internazionale e con i diplomatici delle nazioni confinanti. Assicura un costante e stretto canale di comunicazione tra la realtà locale e i centri decisionali al Quartier Generale NATO a Bruxelles.

Il **comma 7** autorizza, fino al 30 settembre 2013, la concessione di un contributo volontario di 500.000 euro allo *Staff College* delle Nazioni Unite, con sede a Torino.

Lo Staff College ha l'obiettivo di promuovere l'apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali. I principali contributi allo Staff College – che deve provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali - provengono in massima parte dalle Nazioni Unite (500 mila dollari l'anno) e da governi e fondazioni; l'Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 317) e

2007, 2008 e 2009 (legge 19 dicembre 2007, n. 256), 250 mila euro per l'anno 2011 (D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130), e 250.000 euro per l'anno 2012 (D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13).

Il **comma 8** integra di 2.647.000 euro, relativamente all'arco temporale che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992¹³, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub - sahariana, per il rifinanziamento dell' *Italian African peace facility Fund* e per l'erogazione di un contributo all'UNOPS (*United Nations Office for project services* - l'ufficio delle Nazioni Unite che supervisiona i progetti e fornisce servizi logistici alle varie Agenzie per le operazioni da esse svolte sul campo nell'ambito di specifici programmi).

Il **comma 9** autorizza, fino al 30 settembre 2013, una spesa di 1.000.000 di euro per assicurare la partecipazione italiana al *Trust Fund InCE* (Iniziativa Centro-europea) istituito presso la BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) allo scopo di rafforzare la cooperazione regionale attraverso progetti i cui beneficiari sono paesi dell'area balcanica non membri dell'Unione europea.

Il **comma 10** prevede una spesa, fino al 30 settembre 2013, di 16.257.366 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio e nei Paesi in situazione di conflitto e post-conflitto.

Il **comma 11** autorizza fino al 30 settembre 2013 la spesa di 444.654 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (*ex* PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti speciali dell'Unione europea, sono attualmente dieci ed operano nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan, Unione africana, Bosnia-Erzegovina, Asia centrale, Corno d'Africa, Kosovo, Medio Oriente (nell'ambito del processo di pace), Sud del Caucaso e Georgia, Sponda Sud del Mediterraneo, Sudan.

La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto verrà calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza - nella misura dell'80% di quella determinata in base all'art. 171 del DPR n. 18 del 1967. Per i funzionari

¹³ Legge 6 febbraio 1992 n. 180, *Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*.

diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.

Si ricorda che l'art. 171 del DPR n. 18/1967 distingue nell'indennità di servizio all'estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l'ISE "non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare". E' prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell'ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Inoltre, per il personale del Ministero degli Affari esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 11 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 191.028 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall'articolo 186 del citato DPR n. 18/1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

L'art. 186 del DPR n. 18/1967 prevede che il personale all'estero temporaneamente richiamato in Italia per ragioni di servizio conserva l'intera indennità personale per 10 giorni, esclusi i giorni di viaggio. Decorso tale periodo, e per non più di 50 giorni, l'indennità personale è ridotta della metà. L'articolo elenca inoltre le altre indennità spettanti al personale che effettui viaggi di servizio.

Il **comma 12** autorizza fino al 30 settembre 2013 una spesa di 4.528.501 euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Il comma 12, inoltre, autorizza una spesa di 9,5 milioni di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004¹⁴, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Il comma 12 prevede inoltre una deroga alle disposizioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122¹⁵, che fissa al 2% del valore dell'immobile il limite per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il **comma 13** autorizza fino al 30 settembre 2013 la spesa di 906.708 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale del Ministero degli esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia e in altre aree di crisi. A tale personale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata secondo quanto previsto

¹⁴ Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

¹⁵ Il D.L. n. 78/2010, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

dall'art. 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, (*v. supra*) che tuttora regola in buona parte l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. Il medesimo comma 13 autorizza la spesa di 190.710 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in questione e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'art. 181, comma 1, del DPR n. 18/1967 è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente

L'art. 181 del DPR n. 18/1967 prevede che ogni 18 mesi il personale in servizio all'estero, e i familiari a carico, abbia diritto al parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia. Tale diritto, che al personale in sedi particolarmente disagiate spetta ogni 12 mesi, è acquisito nei due casi, rispettivamente, dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente

Viene altresì autorizzata dal comma in esame, per il medesimo periodo 1° gennaio - 30 settembre 2013, la spesa di 222.872 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967 nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Con formulazione di non agevole lettura, la norma prevede che *“il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto”*, senza alcun riferimento al periodo di durata del contratto a tempo determinato – presente invece nelle precedenti versioni del provvedimento – con il quale vengono assunte le due unità di supporto.

Il **comma 14** dispone il rifinanziamento della legge n. 182 del 2001 che autorizzava la partecipazione alle spese per la ristrutturazione del Quartier generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. L'onere previsto è pari a 11.818.704 euro per l'anno 2013. A farvi fronte si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale iscritto nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" del Ministero dell'economia per l'anno 2013.

Il **comma 15** dispone che a decorrere dall'anno 2013 venga incrementato di 60.000 euro annui il contributo pubblico a favore dell'Associazione culturale "Villa Vigoni", già elevato alla somma annuale di 309.874 euro dalla legge 23 aprile 2002, n. 78.

Villa Vigoni è un'Associazione fondata in collaborazione dalla Repubblica Federale di Germania e dalla Repubblica Italiana con lo scopo di sostenere le relazioni italo - tedesche nell'ambito della ricerca scientifica, dell'istruzione superiore e della cultura nonché i loro riflessi nell'economia, nella società e nella politica.

Il **comma 16** assegna per l'intero anno 2013 al Comitato atlantico italiano un contributo straordinario di 400.000 euro al fine di assicurarne la funzionalità. Tale contributo risulta incrementato rispetto allo scorso anno, infatti il decreto-legge n. 215 del 2011, all'articolo 8, comma 15, aveva disposto un stanziamento di 300.000 euro per l'annualità 2012 per le medesime finalità.

Il Comitato atlantico italiano è un ente a carattere internazionalistico sottoposto alla vigilanza del Ministero degli esteri in base alla legge n. 948/1982. Il compito istituzionale del Comitato Atlantico Italiano è di assicurare la presenza italiana in seno all'ATA (*Atlantic Treaty Association*), cui aderiscono i comitati atlantici di tutti i paesi NATO e di quelli aderenti ai programmi di partenariato. Il Comitato atlantico Italiano, pertanto, cura l'analisi, la formazione e l'informazione sui temi di politica estera, sicurezza e difesa relativi all'Alleanza atlantica, con particolare riferimento al ruolo dell'Italia nella NATO. Con riguardo all'attività internazionale, il Comitato atlantico italiano ha sviluppato rapporti di collaborazione con i Comitati atlantici dei Paesi dell'Europa centrale e sud-orientale ed è impegnato, altresì, nella promozione di iniziative di dialogo e cooperazione internazionale sui temi della sicurezza con i Paesi del Mediterraneo, del Golfo e del Medio Oriente. Il Comitato garantisce ogni anno la partecipazione dell'Italia alle riunioni del Consiglio dell'ATA, che si svolgono a Bruxelles, e all'Assemblea generale, che ha luogo a rotazione in uno dei paesi aderenti all'ATA.

Articolo 7

(Regime degli interventi)

1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

3. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 5, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 5 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui

saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

6. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, e all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

7. All'articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali». Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica eccedenti rispetto agli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per l'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. L'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, confermato dall'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 184, si applica anche agli stanziamenti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio

2012, n. 13, e a quelli del presente decreto.

9. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, nonché degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente articolo, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, si applicano anche al datore di lavoro di impresa privata del coniuge del personale delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate, destinato a prestare servizio di lunga durata presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il **comma 2** disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve

missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926¹⁶ in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in *deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali*; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato.

La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 é regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

In base al **comma 3**, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 5 del decreto-legge in esame, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'art. 13 della citata legge 49 del 1987 e delle Sezioni distaccate delle unità tecniche istituite dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177¹⁷.

L'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 prevede che le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo sono costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto *in loco* con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Il comma 3 prevede inoltre una deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dispone che alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti si provveda a valere sulle di spesa di cui all'articolo 5 (Iniziative di cooperazione internazionale).

Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, al comma 28 dell'art. 9, stabilisce che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità

¹⁶ Per l'illustrazione del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, in materia di trattamento di missione all'estero del personale statale, si veda il commento all'articolo 6.

¹⁷ "Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

nell'anno 2009 e che la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio (di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Il **comma 4** rinvia, per le iniziative previste dal Capo II in commento, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2003.

L'art. 57 del D. lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 1° luglio 1996, n. 347 (*Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo*), convertito con modificazioni dalla legge 426/1996).

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (*Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*), anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle

iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 estende la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (*Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica*), convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 – si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto della cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall'art. 49 della legge n. 150 del 2009 (legge recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Il **comma 5** esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge in esame dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 citato, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le

spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Il **comma 6** prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute:

- nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28 (v. *supra*, nel commento al comma 3);
- nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005;
- nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁸, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004;
- nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino;
- l'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sull' utilizzo di contratti di lavoro flessibile*.

Lo stesso comma stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

¹⁸ “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Il **comma 7** reca una modifica all'articolo 16 della legge n. 49/1987, in base alla quale diventa possibile derogare ai limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti per la messa in fuori ruolo o in posizione di comando per i funzionari dell'amministrazione pubblica destinati a far parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. (*vedi sopra il commento al comma 2*)

Ai sensi del **comma 8** le disposizioni dell'articolo 15, comma 9 della legge n. 49/1987, in base alle quali le somme destinate alla DG per la cooperazione allo sviluppo non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo, si applicano anche agli stanziamenti di cui al decreto-legge "proroga missioni" del 2012 (DL n. 215/2011) e al decreto-legge in commento. Il richiamato comma 9 dell'articolo 15 dispone altresì che il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, possa apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il cui importo è determinato annualmente nella tabella C della legge di stabilità.

Il **comma 9** convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento, utilizzando le risorse previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge, nonché gli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente articolo.

Il **comma 10** sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136¹⁹, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il **comma 11** estende ai dipendenti pubblici (anche membri delle Forze armate) inviati all'estero a prestare servizio di lunga durata presso rappresentanze diplomatiche e consolari la possibilità di portare con sé il coniuge. Tale possibilità era già prevista per i dipendenti pubblici che prestano servizio all'estero in qualità di funzionari internazionali, ai sensi della legge n. 227 del 2010, che definisce la funzione pubblica internazionale e tutela i funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Tale norma dispone che i coniugi siano collocati in aspettativa senza assegni se sono anch'essi dipendenti pubblici ovvero posti in aspettativa con sospensione del trattamento economico e mantenimento del posto di lavoro se sono dipendenti privati.

Questa disposizione vuole rispondere alla necessità di garantire il pieno ed efficace funzionamento degli uffici diplomatici e consolari all'estero assicurando la disponibilità di personale qualificato ed in numero sufficiente per ricoprire gli

¹⁹ "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

